

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 DEL 25.05.2020

---

OGGETTO: ISTRUZIONE – EMERGENZA COVID-19 - CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI E RAGAZZI 3/17 ANNI – ATTO DI INDIRIZZO

---

L'anno duemilaventi il venticinque del mese di maggio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	=====
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	=====

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

### IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**ISTRUZIONE – EMERGENZA COVID-19 - CENTRI ESTIVI 2020 PER BAMBINI E RAGAZZI 3/17 ANNI – ATTO DI INDIRIZZO**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che l'Amministrazione Comunale da anni provvede, durante il periodo delle vacanze estive, ad organizzare centri estivi per alunni di scuola dell'infanzia e primaria, al fine di garantire un adeguato servizio alle famiglie che, in seguito alla chiusura dell'attività scolastica, si trovano nell'impossibilità di accudire direttamente i propri figli e fornire un sostanziale contributo ad una completa crescita educativa dei minori, attraverso una gestione del tempo libero;

Considerato che:

- il territorio nazionale sta attraversando un periodo di grave e grande emergenza a causa del diffondersi del coronavirus;
- il Governo e la Regione hanno emanato varie norme e disposizioni volte a combattere il virus;
- fra le azioni finalizzate a ridurre le possibilità di contagio è rientrata la sospensione delle attività scolastiche ed educative, tuttora in essere, oltre che di tutte le attività di socializzazione;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 39 del 03.02.2020, avente ad oggetto *“ISTRUZIONE PUBBLICA – SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – INDICAZIONI OPERATIVE E CRITERI ORGANIZZAZIONE – ANNUALITÀ 2020 E 2021”*, con la quale si dettavano i criteri per le iscrizioni ai centri estivi comunali per le annualità 2020-2021, e si dava mandato al dirigente del settore Istruzione di provvedere alla predisposizione degli atti necessari alla individuazione della ditta che avrebbe gestito il servizio centri estivi comunali per le annualità 2020 e 2021 in base alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni operative fornite dall'Amministrazione;

Atteso che, durante il periodo previsto per la ricezione delle manifestazioni di interesse relative all'appalto avviato per l'affidamento del servizio centri estivi, è scattato il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19, e pertanto, nonostante la ricezione di istanze, non è stato possibile procedere con le ulteriori fasi della procedura, che è rimasta sospesa nell'attesa di disposizioni governative che autorizzassero la realizzazione di attività ludico-ricreative rivolte a bambini e ragazzi nel periodo estivo e dettassero indirizzi operativi per le relative modalità di organizzazione;

Dato atto che la procedura avviata non può essere portata a termine alle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto per via dell'emergenza sanitaria in atto;

Valutato, conseguentemente, di dare mandato al Segretario Generale-Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Collettività di revocare la procedura di appalto a suo tempo avviata per l'affidamento del servizio Centri estivi per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Biella – Anni 2020/2021;

Preso atto che con documento allegato (allegato n. 8) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 sono state emanate le “Linee guida per la gestione in

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19", predisposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione province d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani;

Evidenziato che il suddetto documento costituisce il presupposto normativo su cui costruire, nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, la progettazione e gestione, fra le altre, di iniziative connesse ad attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini d'età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia e delle scuole o altri ambienti simili (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.), con decorrenza da giugno 2020 e per il periodo estivo;

Dato atto che l'art. 4 del vigente Statuto Comunale:

- al comma 1 prevede che *“Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*;
- al comma 2 prevede che *“L'obiettivo preminente del Comune è lo sviluppo sociale ed economico, finalizzato all'affermazione dei valori propri della persona umana. Il Comune quindi: (...)*
  - *favorisce l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte di singoli cittadini, famiglie, associazioni, imprese e comunità, senza che ciò possa costituire criterio di preferenza per l'affidamento dell'effettiva gestione di servizi;*
  - *impronta la propria attività istituzionale ai principi della piena collaborazione e cooperazione con lo Stato, la Regione, gli Enti di Area vasta, i Comuni dell'area biellese e gli altri enti pubblici operanti sul territorio, nonché con le istituzioni, le associazioni e gli organismi rappresentativi civili e religiosi, coinvolgendoli nello svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente che tali organismi possono adeguatamente esercitare.”*

Dato atto che da anni l'Amministrazione Comunale supporta, attraverso contributi economici, le attività ludico-ricreative di supporto alle famiglie che, per mezzo di associazioni genitori e parrocchie, si svolgono ogni estate sul territorio cittadino, in quanto tali servizi offrono ai bambini ed ai ragazzi delle scuole dell'obbligo occasioni di aggregazione, animazione, sostegno didattico e impiego del tempo libero, rappresentando inoltre un'ulteriore ed importante risorsa a sostegno delle famiglie di Biella;

Preso atto che le summenzionate linee guida prevedono che i progetti relativi ad attività ludico-ricreative – centri estivi – possano essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore;

Valutata la possibilità di ripensare complessivamente il servizio relativo ai centri estivi, attraverso la sperimentazione di nuove forme di realizzazione delle attività ludico-ricreative da attuarsi, nel rispetto delle indicazioni fornite delle linee guida emanate in materia, in coerenza con i suddetti principi ispiratori dell'attività del Comune individuati all'art. 4 dello Statuto Comunale, in un'ottica di attuazione del principio di sussidiarietà regolato dall'articolo 118 della Costituzione italiana, il quale prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà";

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Visto

- l'art 12 della L.241/1990 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale;
- l'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. di dare mandato al Segretario Generale-Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Collettività di revocare la procedura di appalto a suo tempo avviata per l'affidamento del servizio Centri estivi per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Biella – Anni 2020/2021;
2. di promuovere la realizzazione di centri estivi attraverso l'adesione di soggetti interessati ad accogliere minori tra i 3 e i 17 anni secondo le indicazioni del documento allegato (allegato n. 8) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, denominato "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";
3. di dare atto che l'Amministrazione comunale intende procedere secondo i seguenti indirizzi operativi:
  - ✓ Sostegno economico alle famiglie, rappresentato da un contributo sotto forma di voucher finalizzato al pagamento della retta di iscrizione ai centri estivi di bambini e ragazzi residenti a Biella in età compresa tra i 3 e i 17 anni.
  - ✓ Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all'iniziativa attraverso la realizzazione di centri estivi destinati all'accoglienza di bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto contributo presso i siti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
  - ✓ Ricerca di soggetti organizzatori interessati ad aderire all'iniziativa attraverso la disponibilità ad accogliere, in centri estivi realizzati autonomamente presso siti propri, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie destinatarie del suddetto contributo, riservando loro alcuni posti.
  - ✓ Pubblicazione di due differenti avvisi finalizzati alla creazione di un elenco di soggetti organizzatori aderenti all'iniziativa:
    - un primo avviso, di seguito denominato *avviso a)*, sarà rivolto a cooperative sociali con esperienza minima di 3 anni nell'organizzazione dei centri estivi ed a gestori dei servizi educativi per l'infanzia con minimo 3 anni di esperienza, per la realizzazione di centri estivi presso siti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, e precisamente i seguenti:
      - a) n. 2 scuole dell'infanzia – per minori tra i 3 e i 5 anni (max n. 40 minori sui due plessi);
      - b) n. 2 scuole primarie – per minori tra i 6 e gli 11 anni (max n. 42 minori sui due plessi);
      - c) n. 2 centri incontro anziani (Vernato e Delleani) – per minori tra i 6 e gli 8 anni (max n. 14 minori) e minori tra i 9 e gli 11 anni (max n. 14 minori);
      - d) Museo del Territorio – per minori tra i 9 e gli 11 anni (max n. 14 minori).
    - un secondo avviso, di seguito denominato *avviso b)*, sarà rivolto ad associazioni genitori, oratori, associazioni senza scopo di lucro, ecc. che realizzano autonomamente i centri estivi presso siti propri avendo a disposizione spazi all'aria

aperta oltre che spazi chiusi, con esperienza minima di 3 anni nell'organizzazione dei centri estivi o di servizi educativi per l'infanzia.

- ✓ Nella realizzazione dei centri estivi, i soggetti organizzatori dovranno attenersi a quanto previsto nelle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" (allegato n. 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020), predisposte dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per quanto in esse non disciplinato, nella DGR 20/04/2018 n. 11-6760 della Regione Piemonte, oltre che in eventuali provvedimenti e/o linee guida regionali che dovessero essere successivamente emanati in materia.
- ✓ Per quanto riguarda l'avviso a):
  - Saranno ammessi ai centri estivi max n. 12 minori disabili tra i 6 e gli 11 anni. Il Comune garantirà il personale per l'assistenza specialistica dei minori disabili nel rispetto del rapporto 1:1 (nei casi meno gravi il rapporto sarà 1:2).
  - I soggetti che si candideranno alla realizzazione del centro estivo presso uno dei siti messi a disposizione dal Comune potranno presentare la loro candidatura per uno o più siti, indicando la loro preferenza, ma sarà il Comune a procedere all'abbinamento. Se il numero di istanze per i siti comunali fosse superiore al numero dei siti stessi, il Comune predisporrà una graduatoria, che terrà conto delle seguenti condizioni più favorevoli per le famiglie:
    - a) Flessibilità oraria del servizio
    - b) Operatori aggiuntivi rispetto al rapporto minimo previsto dai provvedimenti vigenti in materia

Se le istanze fossero inferiori ai siti si valuterà di procedere all'affidamento di più siti allo stesso soggetto, compatibilmente con la disponibilità dagli stessi dichiarata in fase di partecipazione all'avviso.

  - Il tema dei progetti sarà legato ai giochi a contatto con la natura, outdoor e fattorie didattiche. Nei giorni in cui non potrà essere praticata attività all'esterno saranno da privilegiarsi le attività legate al rinforzo scolastico.
  - I soggetti organizzatori dei centri estivi realizzati presso i siti comunali dovranno garantire l'attività per 6 settimane, per l'intera giornata (almeno fino alle h 17.00) ed il pranzo; essi dovranno applicare una tariffa fissa di € 100,00 a settimana.
  - Nei centri estivi realizzati presso i siti comunali tutti i posti, fino alla capienza, saranno riservati a minori beneficiari del voucher.
- ✓ Per quanto riguarda l'avviso b):
  - Potranno essere inseriti nell'elenco 20 soggetti organizzatori di centri estivi, selezionati sulla base dei seguenti criteri:
    - a) Enti e associazioni senza scopo di lucro;
    - b) Rispondenza delle attività proposte al tema suggerito dal Comune (giochi all'aria aperta, outdoor, animali, ecc.);
    - c) Composizione e numero dei piccoli gruppi in base all'ampiezza degli spazi gestiti;
    - d) Ampiezza degli spazi proposti;
    - e) Flessibilità degli orari (full-time – part-time – fine settimana, ecc.);
    - f) Dislocazione sul territorio;
    - g) Durata del centro (minimo 6 settimane);
    - h) Applicazione di una tariffa massima settimanale fino a 80,00 €;
    - i) Rapporto tariffa/durata del centro.

- Ciascun soggetto organizzatore, in base all'ampiezza dei propri siti, dichiarerà la capienza dei piccoli gruppi in contemporanea, l'orario delle attività (giornata intera, part-time, doppi turni), le fasce di età per le quali si propone, il costo della tariffa per la durata del centro (max 80,00 € a settimana). E' opportuno che le fasce di età siano omogenee (es. infanzia: gruppi relativi alla fascia di età di anni 3 e gruppi per la fascia di età di anni 4/5; primarie: gruppi relativi alla fascia di età 6/8 anni e gruppi relativi alla fascia di età 9/11 anni; scuole secondarie di I grado: gruppi con fascia unica di età 12/14 anni; gruppi con fascia unica di età 15/17 anni).
- In caso di istanze presentate da un numero di soggetti inferiore a 20, saranno inseriti nell'elenco in via residuale anche i soggetti che svolgono attività a scopo di lucro, fino ad esaurimento dei 20 posti, in base all'ordine cronologico della presentazione delle domande.
- In caso di istanze presentate da un numero di soggetti superiore a 20, per l'inserimento nell'elenco ci si avvarrà dei seguenti criteri fissati dall'Amministrazione comunale:
  - a) Collocazione del centro estivo in aree periferiche;
  - b) Attivazione del servizio per le fasce di età 3-5 anni, 12-14 anni e 15-17 anni;
  - c) Eventuale accoglienza ed assistenza di bambini ed adolescenti con disabilità;
  - d) Maggiore durata del centro estivo.
- Il Comune metterà a disposizione di ciascun soggetto organizzatore inserito nell'elenco:
  - a) La formazione prevista dai protocolli anti-contagio per gli operatori, fino a un massimo di 150 educatori/animatori/volontari;
  - b) Un contributo per la sanificazione proporzionato al numero degli iscritti ed all'ampiezza dei siti, fino alla concorrenza di complessivi € 8.000,00.
- L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aumentare i soggetti inseriti nell'elenco in base alle risorse economiche a disposizione.
- I soggetti organizzatori inseriti nell'elenco potranno decidere in autonomia se e con quali modalità intendono fornire il pasto (il cui costo può essere ricompreso, o meno, nella tariffa di iscrizione).
- Il Comune riconoscerà a ciascun soggetto organizzatore inserito nell'elenco un numero di voucher pari ad almeno il 50% dei minori accolti, fino a un massimo di 15 voucher per i centri con oltre 30 minori. In fase di partecipazione all'avviso, i soggetti che si candidano ad essere inseriti nell'elenco dovranno impegnarsi a riservare un numero di posti corrispondenti alla suddetta percentuale ovvero a massimo 15 posti, a favore dei minori dotati di voucher. Ciascun centro potrà naturalmente organizzare l'attività, nel rispetto dei provvedimenti vigenti in materia e fino alla concorrenza della capienza dei siti, per un numero maggiore di minori, che vi potranno accedere con requisiti stabiliti dai singoli soggetti organizzatori e con costi a carico delle famiglie interessate.
- ✓ Per quanto riguarda tutti i centri estivi:
  - I soggetti organizzatori dovranno provvedere alla SCIA e dichiarare di aver preso visione delle norme previste per l'igienizzazione degli ambienti.
  - I soggetti organizzatori dovranno approntare, all'ingresso dei siti, un punto di accoglienza dedicato alla registrazione degli accessi, nonché tenere un registro nominativo per ciascun minore, da aggiornare quotidianamente con le informazioni rese dal genitore/accompagnatore circa lo stato di salute del minore.

- Ciascun soggetto organizzatore dovrà provvedere, all'inizio e al termine delle attività del centro, alla pulizia/igienizzazione degli ambienti, avvalendosi dei propri operatori o di ditte esterne in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.
  - Le attività ludiche saranno limitate ai giochi all'aperto, alle passeggiate, alla riscoperta dei giochi tradizionali, alle attività didattico-ricreative e a tutto ciò che sarà eventualmente ammesso sulla base di future indicazioni, nel rispetto delle distanze e dei provvedimenti vigenti in materia.
- ✓ Per quanto riguarda l'erogazione del voucher alle famiglie:

- Per ottenere il voucher, le famiglie parteciperanno ad un apposito avviso. Il valore del voucher per l'intera durata del centro sarà il seguente:

- a) per i centri estivi realizzati nei siti comunali di cui all'avviso a): € 400,00 a minore;
- b) per i centri estivi realizzati nei siti dei soggetti organizzatori inseriti nell'elenco di cui all'avviso b):
  - € 300,00 a minore per centri estivi della durata di almeno 6 settimane con tariffa non superiore ad € 60,00 a settimana;
  - € 400,00 a minore per centri estivi della durata di almeno 6 settimane con tariffa non superiore ad € 80,00 a settimana.

Gli importi relativi ai voucher saranno dimezzati in caso di centri estivi part-time.

Qualora il Centro Estivo prescelto proponga tariffe minori rispetto all'importo del voucher assegnato, quest'ultimo potrà coprire esclusivamente la somma richiesta per la frequenza.

Nel caso in cui la famiglia usufruisca, o intenda usufruire, del Bonus baby sitter per il pagamento parziale del centro estivo, dopo verifica con il soggetto organizzatore, il valore del voucher comunale potrà essere rimodulato al fino alla copertura della parte non coperta dal Bonus baby sitter.

- Potranno avere l'accesso ai voucher comunali, per massimo n. 2 minori, i nuclei che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Isee inferiore ad € 25.000,00;
  - b) Nucleo in cui lavorano entrambi o un genitore;
  - c) Nuclei monoparentali/con genitori separati;
  - d) Nuclei con minori disabili (max 12 posti nei siti comunali).
- Per l'ammissione al servizio ci si avvarrà dell'apposita graduatoria comunale, stilata dall'ufficio comunale competente in base ai criteri fissati dall'Amministrazione, ovvero:

	<u>Punteggio base assegnato</u>
Nuclei familiari monoparentali, in cui l'unico genitore presente lavora	12 punti
Nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano	10 punti
Nuclei familiari in cui lavora un solo genitore	8 punti

Per ciascuna delle suddette tipologie di nucleo familiare sono previsti punteggi aggiuntivi (sommabili fra di loro) in presenza di una o più delle seguenti condizioni dichiarate:

	<u>Punteggio aggiuntivo assegnato</u>
Il/i genitore/i lavoratore/i non può/non possono accedere allo smart-working/lavoro agile	1 punto

Il/i genitore/i lavora/lavorano in ambito sanitario	1 punto
Presenza nel nucleo familiare di minori disabili	3 punti
Nucleo familiare colpito dall'emergenza Covid-19 (per lutto familiare, perdita della capacità economica, aumento del carico di lavoro a seguito della cessazione del lockdown)	3 punti

A parità di punteggio complessivo raggiunto si darà precedenza al nucleo familiare con valore ISEE più basso.

Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti risultano anagraficamente iscritti nello stato di famiglia. Sono assimilabili alla condizione lavorativa: tirocini, stage e corsi di formazione che comportino l'impossibilità ad occuparsi del minore.

- Verranno riservati n. 12 posti a bambini con disabilità certificata solamente nei centri estivi organizzati nei siti messi a disposizione dal Comune di Biella. Se le istanze saranno in numero superiore verrà data priorità procedendo secondo i seguenti criteri:
    - a) Minori con certificazione ai sensi della legge 104/92;
    - b) Minori che abbiano entrambi i genitori che lavorano;
    - c) Minori che abbiano fratelli/sorelle;
    - d) Minori che non ricevano nessuna altra forma di assistenza domiciliare/educativa personalizzata a domicilio;
  - Le famiglie in graduatoria per l'ottenimento del voucher saranno ammesse all'erogazione dello stesso fino alla concorrenza del budget disponibile.
  - Le famiglie, all'atto dell'istanza, sulla base dei centri estivi inseriti nell'elenco, indicheranno una o più preferenze. In base alla graduatoria degli ammessi si procederà all'abbinamento e al riconoscimento dei voucher, compatibilmente al numero di posti riservati ed alle fasce d'età previste.
  - Potranno essere erogati un numero massimo di n. 2 voucher per nucleo e l'iscrizione dovrà essere effettuata per un minimo di 6 settimane.
  - I nuclei aventi diritto al voucher pagheranno, direttamente al soggetto organizzatore del centro estivo, l'eventuale differenza della tariffa rispetto al valore del voucher assegnato dal Comune.
  - Il valore del voucher verrà erogato dal Comune con quietanza al soggetto organizzatore, previa conferma dell'avvenuto pagamento della differenza sopra indicata da parte della famiglia del minore. In caso di mancato pagamento della differenza, a meno di espressa rinuncia da parte del soggetto organizzatore, il minore non potrà essere ammesso a frequentare il centro estivo.
  - Nell'ipotesi in cui ci fossero più famiglie beneficiarie di voucher interessate al medesimo centro estivo, ma fossero esauriti i posti riservati, le famiglie potranno rivolgersi ad altri soggetti organizzatori iscritti nell'elenco.
4. di dare atto che l'Amministrazione comunale, oltre ai voucher per le famiglie con i requisiti previsti dall'avviso, si riserva di riconoscere voucher del valore massimo di € 300,00 a favore di circa 50 minori in povertà educativa (tra i 5 e i 12 anni) in carico ai servizi sociali di Biella; pertanto negli avvisi rivolti ai soggetti organizzatori si richiederà di riservare da 1 a 3 posti, a seconda della capienza e della composizione dei gruppi, ai minori di cui sopra, che saranno segnalati direttamente dall'educativa territoriale (area Minori);
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali, per questa finalità, di aderire al bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella denominato "Ripartiamo Insieme";



6. di demandare al Segretario Generale-Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Collettività ed ai Dirigenti del Settore Servizi Sociali e del Settore Programmazione Economica l'avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione del progetto di cui trattasi, secondo i rispettivi adempimenti di competenza, ivi compresa l'adozione degli atti necessari a rendere disponibili i fondi occorrenti per il finanziamento del progetto, mediante l'utilizzo delle risorse già stanziato a bilancio;
  7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-